



*Ministero della cultura*

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Roma (vedi intestazione digitale)*

*Class* SS-PNRR [34.43.01/8.78.2/2021]

*Allegati:*

*Al* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mase.gov.it](mailto:va@pec.mase.gov.it)

*Oggetto:* **[ID: 9625] POGGIO IMPERIALE (FG) – SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) - APRICENA (FG) - LESINA (FG) - SERRACAPRIOLA (FG) - ROTELLO (CB):** “Cluster di n. 5 progetti agrivoltaici denominati: Poggio 1, 2, 3, 4, 5 di potenza complessiva 164,13 MW, da realizzarsi in agro di Poggio Imperiale (FG), San Paolo di Civitate (FG), Apricena (FG) e Lesina (FG) e relative opere di connessione alla RTN, anche nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB)”.  
Proponente: GC Poggio IMP I S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

*E. p. c*

*Al* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mase.gov.it](mailto:compniec@pec.mase.gov.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
del Molise  
[sabap-mol@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-mol@pec.cultura.gov.it)

*Al* Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della DG ABAP

*Al* Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della DG ABAP

*Al* Autorità di Bacino  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)



Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
*dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it*

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Servizio parchi e tutela della biodiversità  
*ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it*

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
Servizio autorizzazioni ambientali  
*sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it*

*Alla* Provincia di Foggia  
*protocollo@cert.provincia.foggia.it*

*All* Comune di Poggio Imperiale (FG)  
*segreteria.poggioimperiale@pec.it*

*All* Comune di Apricena (FG)  
*protocollo@pec-apricena.com*

*All* Comune di San Paolo di Civitate (FG)  
*protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it*

*All* Comune di Lesina (FG)  
*comunelesina@pec.it*

*All* Comune di Serracapriola (FG)  
*segreteria\_protocollo.serracapriola@pec.it*

*Alla* Regione Molise  
Direzione Generale VI Servizio Conservazione della Natura  
*regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Alla* Provincia di Campobasso  
*provincia.campobasso@legalmail.it*

*All* Comune di Rotello (CB)  
*comunerotello-cb@pec.leonet.it*

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** l’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della cultura” e “Ministero della transizione ecologica”;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, e, in modo particolare, l’art. 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza speciale per il PNRR) e con cui sono state altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, opera presso il Ministero della cultura fino al 31 dicembre 2026 quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**PRESO ATTO** che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**VISTO**, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**CONSIDERATO** che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «*Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante. "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR"*»;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che ha stabilito che «*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*»;

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della cultura la competenza è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

**VISTO** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e, in particolare, il comma 4 dell'art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

**VISTO** il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

**PRECISATO** che, relativamente alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D. Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D. Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 15 marzo 2024, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in G. U., Serie generale, n. 102 del 03-05-2024, entrato in vigore il 18/05/2024;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

---

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise**, con nota prot. n. 1763-P del 14/02/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 2153-A del 16/02/2023, esaminata la documentazione archeologica preliminare trasmessa della società GC POGGIO IMP I S.r.l. e segnalato che l'opera in valutazione ricade in talune aree caratterizzate da rischio archeologico medio e alto, ha comunicato l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, ai sensi dell'art. 10, c.1, let. b), n. 1) della L. 91/2022, trasmesso con nota prot. n. 1928-P del 21/02/2023, acquisita al prot. n. 3796-A del 14/03/2023, in riferimento alle opere in progetto, valutato un potenziale di rischio medio/alto in relazione alle criticità di natura archeologica e considerato che le medesime opere si collocano in un'area caratterizzata dalla presenza di reperti di epoca antica, ha richiesto, tramite atto del Soprintendente, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di VPIA, nonché l'attuazione di una campagna di prospezioni geofisiche preventive in corrispondenza delle evidenze archeologiche;

**CONSIDERATO** che la **società GC POGGIO IMP I S.r.l.**, in qualità di Proponente, con nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) al protocollo n. 43768/MASE del 22/03/2023, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 55025 del 06/04/2023, ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9696/14249>, precisando, inoltre, che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, in quanto parte delle opere in progetto interferiscono con Zone speciali di conservazione (ZSC) ricomprese nella Rete Naturale 2000; nello specifico interferiscono direttamente con la ZSC IT911002, denominata *Valle Fortore Lago di Occhito*, ed indirettamente con ZSC IT7222266, denominata *Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona*;

**PRESO ATTO** che l'intervento in valutazione rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, denominata *"impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)"*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti"* ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 5645-P del 14/04/2023, ha richiesto alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti di esprimere le proprie valutazioni in merito alla eventuale necessità di richiedere integrazioni documentali sul progetto in valutazione o di formulare il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società proponente;

**CONSIDERATO** che la **Regione Puglia**, con nota del 03/05/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 7086-A del 05/05/2023, ha richiesto alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti di trasmettere il proprio parere di competenza;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni del **Comune di Apricena**, protocollato al n. 9792 del 22/05/2023 e pubblicato sulla piattaforma *web* del MASE;

**CONSIDERATO** che la **società GC POGGIO IMP I S.r.l.**, dando seguito alla nota trasmessa dalla SABAP per il Molise con prot. n. 1763-P del 14/02/2023, ha trasmesso documentazione integrativa, protocollata da questa



Amministrazione al n. 17716-A del 17/08/2023, comprendente gli shape files delle aree occupate dall'intero elettrodotto e il progetto per i saggi archeologici preventivi da effettuarsi in corrispondenza dei tralicci in AT;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 11671/2023 del 06/06/2023;

**CONSIDERATO** che la **SABAP per il Molise**, con nota prot. n. 9500-P dell'11/08/2023, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 17658-A del 16/08/2023, ha approvato il piano dei saggi archeologici proposto dal Proponente in seguito all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 19865-P del 06/09/2023, evidenziata la scadenza dei termini per la presentazione delle valutazioni di competenza, ha sollecitato le Soprintendenze coinvolte nel presente procedimento a trasmettere il proprio parere endoprocedimentale e i Servizi II e III della DG ABAP a fornire il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la **SABAP per il Molise**, con nota prot. n. 11257-P del 05/10/2023, acquisita al prot. n. 22741-A di pari data, valutato quanto prodotto dal Proponente, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, contrario alla realizzazione delle opere previste nel territorio di sua competenza;

**VISTO** il parere della **Regione Puglia - Dipartimento agricoltura sviluppo rurale ed ambientale**, trasmesso il 23/10/2023 e pubblicato sulla piattaforma *web* del MASE, favorevole alla esecuzione di movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9;

**VISTO** il parere della **Regione Molise - Dipartimento II Valorizzazione ambiente e risorse naturali - sistema regionale autonomie locali - Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile**, nota prot. n. 166100/2023 del 30/10/2023, nel quale viene richiesta l'estensione delle misure di mitigazione, elaborate dal Proponente e riportate nello *Studio di Incidenza Ambientale*, su tutto il tratto di elettrodotto aereo previsto dal progetto in esame;

**CONSIDERATO** che la proponente **società GC POGGIO IMP I S.r.l.**, mediante PEC destinata all'Ministero della Cultura ed acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 3054-A del 25/01/2024, ha richiesto aggiornamenti circa lo stato di avanzamento della procedura in esame;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 3380-P del 29/01/2024, ha ulteriormente sollecitato la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia alla formulazione e trasmissione delle proprie valutazioni di competenza;

**CONSIDERATO** che la **società GC POGGIO IMP I S.r.l.**, a seguito del ricevimento del parere della CTPNRR-PNIEC, con nota acquisita al prot. 14986-A del 20/05/2024, ha sollecitato la Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura all'espletamento emissione del proprio parere tecnico istruttorio;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della Cultura**, con nota prot. n. 17143-P del 10/06/2024, ha comunicato alla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di aver ricevuto il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, invitando nuovamente il medesimo Ufficio a fornire le dovute valutazione in merito alla realizzazione del progetto in esame;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 8117-P del 09/07/2024, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. 20374-A dell'11/07/2024, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

MASE, ha trasmesso il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto in esame, ritenendolo «[...] incompatibile con le esigenze di tutela [...]»;

**CONSIDERATO** che la proponente **società GC POGGIO IMP I S.r.l.**, dando seguito alla approvazione della campagna di saggi archeologici da parte della SABAP del Molise, con nota acquisita al prot. n. 24127-A del 23/07/2024, ha inoltrato la relazione archeologica finale delle attività di scavi preventivi;

**CONSIDERATO** che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP**, condividendo quanto espresso dalle Soprintendenze territorialmente coinvolte all'interno dei pareri di rispettiva competenza, con nota datata 07/08/2024, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che il **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP**, con nota datata 30/09/2024, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, rendendo noto che «[...] questo Servizio III, per quanto di competenza, comunica che non ha ulteriori elementi da aggiungere al contributo della competente Soprintendenza [...]»;

---

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti, tra cui lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e la Sintesi non tecnica, e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società proponente **GC Poggio Imp I S.r.l.**;

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi, denominato "Agripuglia", prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un **cluster** composto da **cinque sistemi integrati agrivoltaici indipendenti**, collocati nel territorio della Provincia di Foggia, a circa 1,2 km a ovest del centro abitato di Poggio Imperiale e a circa 3,7 km a nord-est del centro abitato di San Paolo Civitate, così distinti e denominati:

- **Impianto POGGIO 1**, sviluppato dalla società GC Poggio Imp I S.r.l., di potenza pari a 37,68 MW e ripartito su una superficie complessiva di 80 ha circa ricadente nei Comuni di Apricena e Poggio Imperiale;
- **Impianto POGGIO 2**, sviluppato dalla società GC Poggio Imp II S.r.l., di potenza pari a 20,35 MW e ripartito su una superficie complessiva di 35 ha circa ricadente nei Comuni di Poggio Imperiale e Lesina;
- **Impianto POGGIO 3**, sviluppato dalla società GC Poggio Imp III S.r.l., di potenza pari a 18,06 MW e ripartito su una superficie complessiva di 35 ha circa ricadente nel Comune di Poggio Imperiale;
- **Impianto POGGIO 4**, sviluppato dalla società GC Poggio Imp IV S.r.l., di potenza pari a 14,99 MW e ripartito su una superficie complessiva di 27,6 ha circa ricadente nel Comune di San Paolo Civitate;
- **Impianto POGGIO 5**, sviluppato dalla società Italia Energia Solare 1 S.r.l., di potenza pari a 73,05 MW e ripartito su una superficie complessiva di 148 ha circa ricadente nei Comuni di San Paolo Civitate, Lesina e Poggio Imperiale.

Pertanto, nell'insieme, l'impianto in esame risulta dotato di una potenza complessiva di immissione pari a 164,13 MW e distribuito su una superficie totale pari a 300 ha circa.






Immagine n.1 - Inquadramento degli impianti agrivoltaici su ortofoto, tratto dalla *Relazione Paesaggistica*

I cinque impianti fotovoltaici costituenti il cluster in valutazione condividono la medesima soluzione di connessione, la quale prevede, in prima istanza, mediante cavidotti in MT 30 kV interrati, il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta da ciascuno di essi, uscente dalle cabine di conversione e trasformazione ed immagazzinata nelle cabine di raccolta, verso un'unica Stazione di Trasformazione MT/AT 30/150 kV, denominata "Condominio" e realizzata in agro del Comune di San Paolo di Civitate. A valle della Stazione "Condominio" partirà la linea AT 150 kV fino alla futura Sottostazione Elettrica (SSE) denominata "Serracapriola 2", da realizzarsi in agro del Comune di Serracapriola, in un'area di estensione pari a 130 x 99 m. L'elettrodotto in uscita dalla Stazione "Condominio" presenterà un primo tratto aereo, di lunghezza pari a 1,2 km circa, costituito da n. 4 sostegni tra quelli denominati TN-5, TN-16 e TA-30, rappresentati nell'immagine sottostante (Immagine n. 2) e dotati delle caratteristiche dimensionali riportate nella tabella che segue (Tabella n. 1), e proseguirà in linea interrata, per una distanza pari a 8,8 km circa, fino al collegamento con la SSE "Serracapriola 2".




Figura 5-8 Tralici tipo TA-30




Figura 5-9 Tralici tipo TN-16




Figura 5-10 Tralici tipo TN-5

Immagine n.2 – Rappresentazione delle tipologie di sostegni costituenti le opere di connessione in linea aerea, tratta dalla *Relazione Paesaggistica*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

TIPO	Altezza mensole da terra (m)			Distanza conduttori dall'asse linea (m)		
	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa
TN 5	24.6	22.6	20.6	2.95	3	3.75
TN 16	25.15	22.95	20.75	3.6	3.7	4.4
TA 30	22.6	20.6	18.6	3.14	3.22	3.94

Tabella n.1 – Caratteristiche dimensioni dei sostegni sopra rappresentati, tratte dalla *Relazione Paesaggistica*



Immagine n.3 - Percorso elettrodotto AT compreso tra la Stazione di Trasformazione "Condominio" e la Sottostazione Elettrica "Serracapriola 2" (linea aerea in azzurro e linea interrata in rosso), tratto dalla *Relazione Paesaggistica*

Un ulteriore collegamento, di lunghezza pari a 15 km circa, prevalentemente in linea aerea AT 150 kV, con connessione in doppia antenna su palificazioni separate, conetterà la SSE "Serracapriola 2" con la già esistente Stazione Elettrica (SE) RTN 380/220/150kV, denominata "Rotello" e situata nell'omonimo Comune in provincia di Campobasso. Ciascuna palificazione sarà costituita da n. 42 sostegni di altezza variabile, «[...] per quanto possibile inferiore a 50 m [...]», in conformità con le caratteristiche orografiche del terreno, reciprocamente distanti tra 350 m e 500 m circa; le opere di connessione prevedono, infine, l'installazione di due pali di transizione linea aerea/cavo interrato, da realizzarsi in prossimità della SE "Rotello".



Immagine n.4 – Percorso dell'elettrodotto in AT compreso tra la Sottostazione Elettrica "Serracapriola 2" e la Stazione Elettrica "Rotello", tratto da *Planimetria su Ortofoto con interventi*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che, nel complesso, l'impianto oggetto del presente procedimento prevede la realizzazione delle seguenti componenti:

- moduli fotovoltaici con strutture mobili (*tracker*) ad inseguitore solare monoassiale di n.3 differenti tipologie: ad una stringa (26 moduli), a due stringhe (52 moduli) e a quattro stringhe (78 moduli). Le strutture avranno un'altezza variabile da 2,00 a 2,90 m circa, sulla base del differente grado di angolazione assunto, e saranno disposte su file parallele distanti 5 m circa. Lo spazio di interfila sarà destinato alla coltivazione di specie orticole tradizionali e di specie innovative, aromatiche e officinali «[...] tali da incentivare lo sviluppo di nuove filiere volte a favorire un'agricoltura sostenibile [...]» (Immagine n. 5);
- ciascun campo fotovoltaico sarà dotato di:
  - o cabine di conversione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta, realizzate in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrato (c.a.v.), disposte su apposite platee di fondazione in c.a.v. e di dimensioni pari a 15 x2,7 m, con altezza pari a 2,75 m. Nello specifico sono previste n.8 cabine per l'impianto Poggio 1, n.5 cabine per l'impianto Poggio 2, n.4 cabine per l'impianto Poggio 3, n.3 cabine per l'impianto Poggio 4, n. 18 cabine per l'impianto Poggio 5;
  - o n.1 cabina di raccolta e monitoraggio dell'energia elettrica prodotta, dai quali si dirameranno i cavidotti di collegamento con la Stazione "Condominio";
  - o un sistema di supervisione che conetterà, in una rete LAN a fibra ottica, tutti gli impianti di supervisione e controllo, tra i quali gli impianti di videosorveglianza e illuminazione;
- fascia ecologica ai lati di ogni impianto, di larghezza pari a 2 m circa e altezza pari a 2 m circa, destinata alla piantumazione di specie selezionate in base alla capacità di adattamento e alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio;
- recinzione posta a delimitazione di ogni impianto, direttamente infissa nel terreno e costituita da pali in acciaio zincato, rete metallica galvanizzata di altezza pari a 2 m e cancelli d'ingresso in acciaio zincato, sorretti da pilastri in scatolare metallico;
- viabilità interna ai campi fotovoltaici, di larghezza pari a circa 3 m, realizzata in battuto e materiale inerte, dotata di piazzali e aree di manovra. Altresì, sono previsti interventi di manutenzione della viabilità esterna, costituita principalmente dalla Strada Statale 16, dalla SP31 San Paolo Civitate - Ripalta e da strade comunali;




Immagine n.5 - Schema dei moduli fotovoltaici, tratto da *Sintesi non tecnica*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Come sottolineato dalla società Proponente all'interno del *Piano colturale* «[...] *La superficie utile alla coltivazione per tutta l'area di impianto è pari a circa 62,25 ha. Le zone non utilizzabili per le coltivazioni da reddito (zona direttamente al di sotto dei pannelli e fascia ecologica), saranno interessate dalle specie utili per l'incremento della biodiversità, mentre la fascia ecologica sarà impegnata dalle coltivazioni a portamento arbustivo/rampicante utili a mascherare l'impianto ed il recinto [...]*», riportando, all'interno del medesimo elaborato, la pianificazione del trattamento colturale delle aree interessate dall'intervento in esame, specificando che «[...] *il piano colturale potrà subire variazioni in base alle esigenze di mercato, continuando comunque a garantire la coltivazione al di sotto dell'impianto [...]*».

**CONSIDERATO** che, in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, l'area di intervento ricade:

- in parte in *Zona Agricola E* del vigente PRG del Comune di San Paolo di Civitate
- in parte in *Zona Agricola E<sub>1</sub> - Area agricola normale* del vigente PRG del Comune di Apricena
- in parte in *Zona Agricola E* del vigente PRG del Comune di Lesina
- in parte in *Zona Agricola E* del vigente PRG del Comune di San Paolo di Poggio Imperiale
- in parte in *Zona Agricola E* del vigente PRG del Comune di Serracapriola

---

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi sopracitati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza speciale:**

**Per quanto attiene quadro programmatico della Regione Puglia:**

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*";

**CONSIDERATO** che la **Regione Puglia** è dotata del **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "*PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "*interventi di rilevante*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*trasformazione*” ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

In particolare, i cinque campi fotovoltaici appartenenti al cluster in valutazione ricadono in due differenti *Ambiti di Paesaggio*:

- **Gargano** (Scheda d’Ambito n.1 del PPTR Puglia), figura territoriale n. 1.1 il **Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano**
- **Tavoliere** (Schede d’Ambito n.3 del PPTR Puglia), figura territoriale n. 3.2 **Il mosaico di San Severo**

Inoltre, la Sottostazione Elettrica (SSE) denominata “Serracapriola 2”, nonché gran parte delle opere di connessione, compreso un tratto di collegamento in linea aerea con l’esistente SE “Rotello”, pari a 10 km circa, ricadente nel territorio della Regione Molise, occuperanno il seguente *Ambito di Paesaggio*:

- **Monti Dauni** (Scheda d’Ambito n.2 del PPTR), figura territoriale n. 2.1 **La bassa valle del Fortore e il sistema dunale**

**CONSIDERATO**, in via preliminare, che l’ubicazione degli impianti valutati nel presente procedimento determina molteplici interferenze con taluni collegamenti, perlopiù del tipo *multimodali interno costa*, disposti dal progetto territoriale del PPTR denominato **Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce**;

**CONSIDERATO**, inoltre, che i terreni individuati per la realizzazione dei medesimi impianti rientrano nel progetto territoriale del PPTR denominato **Patto città-campagna** in qualità di componenti di quel territorio definito *Campagna profonda*, «[...] *quella delle grandi openess dello spazio rurale a perdita d’occhio dei paesaggi agricoli di Puglia, coltivata a seminativo nel Tavoliere della Capitanata o del Subappennino Dauno, o piantata ad uliveti del Nord barese o dei boschi di ulivo del Salento* [...]»; essi concorrerebbero al raggiungimento di specifici obiettivi strategici, tra i quali la riqualificazione dei paesaggi rurali storici, la salvaguardia delle attività agricole e la valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi pugliesi;

Di seguito si evidenziano le componenti individuate dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, le quali ricomprendono Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), ricadenti all’interno dell’Area Vasta di Indagine (AVI), calcolata in un ambito distanziale pari a 3 km da ciascun campo fotovoltaico riconducibile al cluster in esame, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. Puglia 2122/2012, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la loro realizzazione potrebbe avere su tali componenti:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI**:

#### **Componenti geomorfologiche**

- UCP Versanti, interferiscono direttamente con gli elettrodotti in linea aerea e interrata costituenti le opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN)
- UCP Geositi
  - *Calanchi*, presentano un’interferenza diretta con il cavidotto di connessione in linea aerea compreso tra la Sottostazione Elettrica denominata “Serracapriola 2” e la Stazione Elettrica denominata “Rotello”



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

## Componenti idrologiche

- BP Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m)
  - *Vallone Padre Francesco*, interferisce direttamente con le opere di connessione alla RTN e risulta localizzato in prossimità dell'impianto denominato Poggio 5
  - *Torrente Candelaro*, segnalato dallo *Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente* del PPTR come *fiume principale*, presenta interferenza diretta con parte dell'impianto Poggio 5
  - *Vallone Chiagna Mamma*, segnalato dallo *Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente* del PPTR come *fiume principale*, interferisce direttamente con parte dell'impianto Poggio 5 e della linea interrata delle opere di connessione alla RTN
  - *Fiume Fortore*, interferisce direttamente con un tratto della linea interrata delle opere di connessione alla RTN, posto in prossimità della SSE "Serracapriola 2"
  - *Vallone Pisciarello*, si sovrappone ad un tratto del cavidotto di connessione in linea aerea compreso tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"
  - *Vallone del Cornicione*, si sovrappone ad un tratto della linea aerea di connessione compresa tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"

Inoltre, all'interno dell'Area Vasta di Indagine attribuibile al progetto in valutazione rientrano i seguenti BP riconducibili alla summenzionata categoria: *Vallone Fontanelle, Vallone del Rovello, Vallone Santa Maria dell'Ischia, Vallone dell'Eremita, Vallone della Morgia, Fiume Staina, Vallone del Bivento*.

- UCP Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. (100 m)
  - *Canale la Fara*, interferisce direttamente con componenti degli impianti denominati Poggio 1, Poggio 3 e Poggio 5
  - *Vallone Carapelle*, presenta un'interferenza diretta con parte degli impianti Poggio 4 e Poggio 5
  - *Canale Rapulla*, si sovrappone ad un tratto della linea aerea di connessione compresa tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"
  - *Canale Maddalena*, si sovrappone ad un tratto del cavidotto di connessione in linea aerea compreso tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"

Inoltre, all'interno dell'AVI relativa all'intervento in esame rientrano i seguenti UCP appartenenti alla summenzionata categoria: *Valle dell'Elce, il Canalone, Canale d'Adamo, Vallone della Forca, diramazioni del Canale dell'Eremita, Vallone Castagna*.

- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

Si segnala che, così come emerge dall'elaborazione cartografica prodotta da questa Amministrazione (Immagine n. 6), i campi fotovoltaici appartenenti agli impianti Poggio 1, Poggio 4 e Poggio 5, parte delle opere di connessione alla RTN e la SSE "Serracapriola 2", presentano interferenza diretta con gli UCP riconducibili alla sopracitata categoria appartenente alle *componenti idrologiche*, tutelati ai sensi dell'art.143, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si riporta, inoltre, che la parte del cluster in valutazione situata nel territorio del Comune di Apricena



ricade all'interno dell'area denominata *Fosso dell'Elce - Rodisani - Beccherini - Belvedere*, sottoposta a vincolo idrogeologico secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale comunale.




Immagine n. 6 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

**RITENUTO** doveroso sottolineare come tra le dinamiche di trasformazione e criticità del paesaggio caratteristico dell'ambito del Gargano si riconosce «[...] *l'alterazione nei rapporti di equilibrio tra idrologia superficiale e sotterranea, nella consapevolezza che la estesa falda idrica sotterranea presente nel sottosuolo del territorio garganico dipende, nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, dalle caratteristiche di naturalità dei suoli e delle forme superficiali che contribuiscono alla raccolta e percolazione delle acque meteoriche (doline, voragini, depressioni endoreiche) [...]*»;

### **Componenti botanico-vegetazionali**

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia di seguito riportata (Immagine n. 7), talune aree del cluster in esame presentano distanze molto ridotte e interferenze dirette con i seguenti Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici appartenenti alle sopracitate *componenti botanico-vegetazionali*:

- BP Boschi e UCP Aree di rispetto dei boschi, presentano interferenza diretta con parte dei campi fotovoltaici appartenenti agli impianti Poggio 1 e Poggio 5, nonché con la SSE “Serracapriola 2”
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale, interferiscono direttamente con parte degli impianti denominati Poggio 3 e Poggio 5 e con molteplici tratti della linea interrata di connessione alla RTN. Inoltre i medesimi UCP si sovrappongono a tratti della linea aerea di connessione compresa tra la SSE “Serracapriola 2” e la SE “Rotello”



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- UCP Aree umide, risultano localizzate a distanza molto ridotta dall'impianto Poggio 5 e dalle palificate costituenti il cavidotto di connessione compreso tra la SSE "Serracapiola 2" e la SE "Rotello"
- UCP Prati e pascoli naturali, si sovrappongono ad un tratto della linea aerea di connessione compresa tra la SSE "Serracapiola 2" e la SE "Rotello"




Immagine n. 7 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

### Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP Parchi e riserve e UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m)

Si evidenzia che, così come evidenziato dalla sottostante elaborazione cartografica, il *Parco Naturale Regionale* denominato *Medio Fortore*, nonché la relativa area di rispetto, ricompreso nel programma regionale delle aree naturali protette, a seguito di integrazione alla L.R. n. 19 del 24 luglio 1997, interferisce direttamente con un ampio tratto, pari a 2,6 km circa, della linea interrata del cavidotto di connessione alla RTN, posto in prossimità della SSE "Serracapiola 2", e presenta distanze molto ridotte dagli impianti denominati Poggio 4 e Poggio 5. Si ritiene doveroso sottolineare come l'art. 1, comma 2, della summenzionata integrazione alla legge regionale, richiami, tra i *problemi di salvaguardia* del Parco del *Medio Fortore*, l'*alterazione del regime idrico* e la diffusione di *infrastrutture* nell'area ad esso contermina.

- UCP Siti di rilevanza naturalistica

Si riporta che il *Sito di Importanza Comunitaria - Zona speciale di conservazione* denominato *Valle Fortore, Lago di Occhito*, individuato dal Codice Natura 2000 di identificazione IT9110002, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del 5 marzo 2000 ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, interferisce direttamente con un tratto della linea interrata del cavidotto di connessione alla RTN, in corrispondenza della SSE "Serracapiola2". Si specifica, inoltre, che all'interno del Piano di Gestione del predetto SIC, approvato con



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

D.G.R. n. 1084 del 26/4/2010, si sottolinea come la proliferazione di impianti eolici e fotovoltaici, nonché la presenza delle relative opere di connessione, potrebbe costituire un ostacolo all'adempimento degli obiettivi di tutela e conservazione delle specie animali di interesse comunitario.




Immagine n. 8 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

### Componenti culturali e insediative

- BP Zone gravate da usi civici (non validate)

Si segnala che, come riscontrabile dall'elaborazione cartografica successivamente riportata, il cluster oggetto del presente procedimento presenta distanze molto ridotte con le seguenti Zone gravate da usi civici:

- *Apricena, Contrada Zingari-Belvedere*, ubicata a 1,1 km circa dall'impianto Poggio 1
- *Apricena, Contrada Candelaro*, posta a 1,9 km circa dall'impianto Poggio 1
- *San Paolo Civitate, Contrada Faugno-Trentino*, a 1,3 km circa dagli impianti denominati Poggio 4 e Poggio 5
- *San Paolo Civitate, Contrada San Marzano*, posta ad una distanza pari a 1,3 km circa dalla linea interrata del cavidotto di connessione alla RTN e a 2,2 km circa dalla SSE "Serracapriola 2"

**VALUTATO** che, in contrasto con quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004, risulta non siano state trasmesse a questa Amministrazione o pubblicate sulla piattaforma web del MASE alcune attestazioni di inesistenza area gravate da usi civici.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico

All'interno dell'Area Vasta di Indagine attribuibile al progetto in valutazione ricadono porzioni di due aree di notevole interesse pubblico, denominate *Zona in Comune di Lesina* e *Zona in Comune di Poggio Imperiale*, identificate rispettivamente con i codici PAE0024 e PAE0031 ed entrambe sottoposte a vincolo paesaggistico diretto ai sensi della L. 1497/39.

- UCP Testimonianza della stratificazione insediative - Siti storico culturali e relativa area di rispetto

- *Masseria La Torretta*, a 500 m circa dall'impianto Poggio 3
- *Masseria Iaccio Olivi*, posta a 700 m circa dall'impianto Poggio 3 e a 600 m circa dall'impianto denominato Poggio 5
- *Masseria Passo del Compare*, a distanza molto ridotta, inferiore a 150 m circa, dall'impianto denominato Poggio 5
- *Masseria Stinco Vecchio*, ubicata a 400 m circa dall'impianto Poggio 2
- *Posta Fucicchia*, posta a 1,0 km circa dall'impianto denominato Poggio 5
- *Masseria Pozzo Salso*, distante 700 m circa dall'impianto Poggio 5
- *Masseria dei Tre Titoli*, a distanza molto ridotta dal cavidotto di connessione alla RTN e posta a 600 m circa dall'impianto Poggio 5
- *Masseria Scivolaturo*, a distanza molto ridotta, inferiore a 100 m circa, dall'impianto Poggio 1
- *Masseria Beccherini*, a distanza molto ridotta, inferiore a 250 m circa, dall'impianto Poggio 1
- *Masseria Scardazzo*, a distanza molto ridotta, inferiore a 250 m circa, dall'impianto Poggio 1
- *Masseria Chiagnemamma*, localizzata a 1,1 km circa dall'impianto Poggio 5 e a distanza molto ridotta dal cavidotto di connessione alla RTN
- *Masseria Faugno*, ubicata a distanza molto ridotta dall'impianto denominato Poggio 4
- *Masseria Scazzetta*, a 600 m circa dell'impianto Poggio 5
- *Masseria Difensola*, posta a 1,2 km circa dall'impianto Poggio 4
- *Masseria dell'Ischia*, distante 400 m circa dalla SSE "Serracapiola 2"
- *Masseria Maddalena*, a distanza molto ridotta, inferiore a 300 m circa, dalla linea aerea di connessione posta tra la SSE "Serracapiola 2" e la SE "Rotello"
- *Masseria La Loggia*, a distanza molto ridotta, inferiore a 200 m circa, dalla linea aerea di connessione posta tra la SSE "Serracapiola 2" e la SE "Rotello"
- *Masseria Pilollo*, a distanza molto ridotta, inferiore a 200 m circa, dalla linea aerea di connessione posta tra la SSE "Serracapiola 2" e la SE "Rotello"

Inoltre, all'interno dell'Area Vasta d'Indagine ricadono i seguenti UCP - Siti storico culturali: *Masseria Vecchia*, *Masseria Nista*, *Masseria Giangualano*, *Masseria Pontone*, *Masseria Radisani*, *Masseria del Campo*, *Masseria Zingari*, *Masseria Maselli*, *Masseria Faugno Nuovo*, *Masseria Tonnoniro*, *Masseria Filiasi*, *Masseria Faugno Vecchio*, *Masseria Azzardatore*, *Masseria Potecaro*, *Masseria Coppa delle Rose*,



Masseria Casaleni, La Posta Pettulli, Masseria Tre Stalloni, Masseria De Luca, Masseria Ciavatta, Masseria La Giumentareccia, Masseria Ricci, Masseria SS. Maria delle Grazie e Frati Cappuccini, Castello Baronale sito nel comune di Serracapriola.

Infine, si riporta che la Chiesa romanica dell'Abbazia Santa Maria di Ripalta, Ulteriore Contesto Paesaggistico sottoposto a vincolo architettonico diretto ai sensi della L. 364/1909, ricade all'interno della medesima Area Vasta d'Indagine e risulta localizzata a 3 km circa dall'impianto Poggio 5.




Immagine n. 9 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

### Componenti dei valori percettivi

- UCP Strade panoramiche
  - SP 35 FG - San Severo-Torre Fortore, attraversa l'AVI per 5 km circa e presenta un'interferenza diretta con parte degli impianti Poggio 3 e Poggio 5
  - Strada Statale 16 FG, attraversa l'AVI per 6 km circa, disponendosi a distanza molto ridotta, inferiore a 100 m circa, dall'impianto denominato Poggio 2
  - SP 142 ex SS16 TER FG - San Severo-Serracapriola-Confine, attraversa l'AVI per 8 km circa, sovrapponendosi ad un tratto del cavidotto di connessione in linea area compreso tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"
- UCP Strade a valenza paesaggistica
  - Strada di valle - Fortore, attraversa l'Area di Indagine per 7 km circa, interferendo direttamente con la linea interrata del cavidotto di connessione, in un tratto posto a 500 m circa di distanza dalla SSE "Serracapriola 2"



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Strada di crinale - Fortore*, attraversa l'AVI per 3,6 km circa, intersecandosi con la linea aerea AT delle opere di connessione comprese tra la Sottostazione Elettrica "Serracapriola 2" e la Stazione Elettrica "Rotello"
- *Strada trasversale - Fortore (prolungamento della SP 167)*, attraversa l'Area Vasta d'Indagine per 11,9 km circa, intersecandosi con due tratti della linea aerea di connessione compresa tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello"; in particolar modo, in prossimità del confine con la Regione Molise, il presente UCP si sovrappone alla medesima linea aerea per un tratto di lunghezza pari a circa 1,3 km

Inoltre l'Area Vasta d'Indagine risulta attraversata dal seguente UCP Strade a valenza paesaggistica: SP 37 FG - Lesina-Poggio Imperiale-Apricena




Immagine n. 10 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

**TENUTO CONTO**, infine, che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'interno del proprio parere n. 293 del 25/03/2024 [prot. n. 71872 del 17/04/2024], benché favorevole con condizioni ambientali, valutando l'impatto paesaggistico del tratto di elettrodotto in linea aerea AT e classificandolo come non trascurabile «[...] chiede che in progettazione esecutiva lo stesso [il Proponente] debba presentare un progetto per l'interramento del tratto di cavidotto areo AT (impianto) valutando la possibilità di interrarlo all'interno degli scavi per i cavidotti MT, questo permetterebbe di ridurre il consumo di suolo, ridurre l'impatto paesaggistico dovuto al cavidotto areo AT (impianto) e risolvere anche l'interferenza con l'eventuale impianto sotteso all'ID\_VIP 8109. **Condizione Ambientale n. 1** [...]» (cfr. parere n. 293 del 25/03/2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, pag. 39);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

### **Componenti culturali e insediative**

- **BP Zone di interesse archeologico e UCP Area di rispetto - Zone di interesse archeologico**
  - *Abitato daunio di Tiati – Teanum Apulum*, sito pluristratificato tutelato da vincolo archeologico diretto, istituito ai sensi della L. 1089, codice ARC0454, e dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, codice FGBIP000176, risulta collocato a distanza molto ridotta, pari a 1,4 km circa, dall'impianto denominato Poggio 4
- **UCP Testimonianza della stratificazione insediativa - Rete dei tratturi e UCP Area di rispetto - Rete dei tratturi**
  - *Regio Tratturo L'Aquila-Foggia*, di tipo reintegrato, attraversa l'Area Vasta d'Indagine attribuibile al cluster in valutazione per un tratto pari a 13,50 km circa e presenta un'interferenza diretta con la linea aerea di collegamento compresa tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello", tenuto conto che i nuovi sostegni 15°A e 15 B ricadono interamente all'interno del suo tracciato;
  - *Regio Tratturo Ururi-Serracapriola*, di tipo reintegrato, attraversa l'AVI per la totalità della sua estensione, pari a 3,30 km circa
- **UCP Testimonianza della stratificazione insediativa - Aree a rischio archeologico**
  - *Località Pontone - villaggio (età del bronzo)*, sito tutelato dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, codice FGBIS002479, risulta ubicato a distanza molto ridotta, pari a 2,0 km circa, dall'impianto denominato Poggio 5




Immagine n. 11 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

**CONSIDERATO**, inoltre, che relativamente al *Regio Tratturo L'Aquila-Foggia* e al *Regio Tratturo Ururi-Serracapriola* occorre prevedere delle azioni di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dagli stessi, così come stabilito dalle N.T.A. dello stesso PPTR, il cui art. 78, comma 5, prevede quanto segue: «[...] *Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2, lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio* [...]»;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, relativamente agli aspetti prettamente archeologici, all'interno del proprio parere di competenza [prot. n. 8117-P del 09/07/2024] ha evidenziato quanto riportato di seguito: «[...] *si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Si evidenzia, tuttavia, al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale caratterizzato da insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico, l'età romana repubblicana e romana imperiale e il Medioevo, noti in letteratura anche grazie a precedenti indagini di superficie. In particolare, si segnalano le seguenti criticità, così come si evince dalla consultazione dei siti noti da bibliografia e segnalati dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, nonché dalle indagini di superficie eseguite per la realizzazione del documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico. Le risultanze delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno attestato che le opere in progetto risulterebbero interferenti con le seguenti segnalazioni di carattere archeologico, suddivise per aree:*

#### **Poggio 1**

- Area di dispersione di materiale archeologico (**UT 1** della VIArch), posta in un'area marginale del parco, probabilmente riferibile ad una necropoli in agro di Apricena, loc. Pozzilli;
- interferenza con tratti della viabilità antica ricostruita **V 07**, e con le anomalie **A 07** e **A 08**, probabilmente riconducibili a tratti di viabilità antica;

#### **Poggio 2**

- Interferenza diretta della viabilità ricostruita **V06**, nella porzione orientale dell'impianto; la traccia indicata ricalca un percorso di epoca preromana e romana di collegamento tra Tiati – Teanum Apulum e l'abitato dauno e romano identificato nei pressi di Lesina (sito n. **083** della VIArch). La viabilità doveva essere rimasta in uso anche in epoca medievale come collegamento tra Civitate (sito n. **013** della VIArch) e Lesina (sito n. **083**



della VIArch);

- *Interferenza nella porzione orientale dell'impianto con le Anomalie A01-A02. Per forma, orientamento, dimensioni e posizione topografica non si può escludere che si sovrappongano ad una limitatio/viabilità antica, in quanto l'Alvisi in quest'area ricostruisce un percorso di epoca romana (V 06) che si sviluppa, con il medesimo orientamento, a breve distanza dall'anomalia;*

- *concentrazione di materiale (UT 1 della VIArch), localizzata nell'area dell'impianto FV2 in un terreno pianeggiante affacciato a O e SO verso il Fosso Stinco Nuovo. La concentrazione è costituita da ciottoli di fiume di dimensioni medie e medio – piccole, misti a frammenti di laterizi (frammenti di dimensioni medie pari a circa cm 10 x 8), ceramica acroma da mensa e da dispensa, ceramica da fuoco. I materiali rinvenuti sono genericamente attribuibili ad epoca romana; si suppone una continuità di frequentazione sino al periodo tardoantico;*

- *Alcuni frammenti ceramici e di laterizi (SP 1 e SP 2), analoghi per tipologia e cronologia a quelli della concentrazione UT 1, si rinvencono in corrispondenza del limite SE del FV 2. La posizione topografica del sito fa supporre la presenza di una struttura abitativa;*

- *concentrazione di materiale (UT 2 della VIArch) che si estende a cavallo del cavidotto di collegamento tra il campo FV 4 e il campo FV 3, individuata su un terrazzo in località Case San Paolo. I materiali rinvenuti sono frammenti di laterizi, dolia, ceramica acroma, ceramica TSI, ceramica a vernice nera, frammenti di basalto pertinenti a macine, ascrivibili alla presenza di una fattoria di epoca tardorepubblicana e primo imperiale;*

- *in corrispondenza del limite orientale del campo fotovoltaico FV 4 (per tutta la lunghezza N – S che interessa il progetto) in loc. Fosso Stinco Vecchio è presente una dispersione di frammenti di laterizi di epoca romana con superfici erose (SP 3);*

### **Poggio 3**

- *l'Anomalia A 02 è tagliata dal cavidotto di collegamento con la sottostazione in località Masseria Chiagnemamma, Casa San Michele. Per forma, orientamento e dimensioni sembra poter essere riferibile ad un asse viario, potrebbe trattarsi del percorso riconosciuto in passato dalla Alvisi indicato come viabilità V 06;*

- *l'Anomalia A04 in località Casa Sant'Antonio è direttamente interessata dalle opere in progetto del campo fotovoltaico. Risulta di dubbia interpretazione, ma potrebbe essere riferibile alla presenza di strutture interrato; le sue dimensioni sono notevoli e non è possibile avanzare ipotesi più precise;*

### **Poggio 4**

- *concentrazione di materiale identificata dall'UT 1 della VIArch (San Paolo di Civitate, loc. Cerro Comunale), lungo il cavidotto di collegamento alla cabina di consegna, che fa ipotizzare la presenza di una piccola fattoria rurale di epoca ellenistico - repubblicana. I materiali rinvenuti sono frammenti di laterizi, dolia, ceramica acroma, frammenti di basalto pertinenti a macine, associati a scarsi ciottoli di fiume di medie e medio – piccole dimensioni;*

- *area di dispersione di materiale ceramico UT 2 della VIArch poco a SE del campo agrivoltaico (San Paolo di Civitate, loc. Masseria Faugno), riferibile ad una fattoria/villa di epoca romana e tardoantica posta su un leggero pendio coltivato a vigneto. Recentemente è stata attraversata dal cavidotto di SudEnergy. Il nucleo è costituito da laterizi in spezzoni di medie dimensioni associati a frammenti ceramici (TSA, acroma, ceramica da fuoco, ceramica da dispensa, scarsi anforacei) ed a pietre calcaree e ciottoli di fiume di dimensioni medie e medio – piccole. L'UT 2 si sviluppa lungo il pendio del terrazzo sulla cui sommità è presente la moderna Masseria Faugno che riutilizza materiale sepolcrale di epoca romana;*

- *molto vicino al campo agrivoltaico si trova il sito noto 032 della VIArch, in località Masseria Faugno: nei suoi pressi è noto il rinvenimento di una stele in pietra calcarea locale recante un'iscrizione riferibile ad un personaggio appartenente al collegio degli Augustales di Teanum Apulum. Sulla sinistra della porta di accesso*



- è presente parte di una seconda epigrafe funeraria di età romana riutilizzata con fini edilizi in epoca moderna;
- al limite SE del campo agrivoltaico, in corrispondenza del terrazzo, nel frutteto, è presente una dispersione di materiale ceramico e laterizi (**SP 1**), che potrebbe riferirsi al sito noto 032 o all'UT 2 descritte in precedenza;
- più a N, sempre all'interno del campo agrivoltaico, è presente una dispersione di laterizi di epoca romana (**SP 2**);
- nel terreno a NO è presente una dispersione di materiale ceramico di epoca romana e neolitica (**SP 3**) in corrispondenza del cavidotto interno di collegamento tra i campi agrivoltaici;

#### **Poggio 5**

- area di concentrazione di materiale, denominata **UT 1** della VIArch (Lesina, loc. Podere Tucci – Padre Francesco) e riferibile ad un insediamento di epoca eneolitica e dell'età del Bronzo, fine III – II millennio a.C., si estende in corrispondenza del limite E/NE dell'Agrivoltaico in proprietà De Matteis; i materiali sono ben conservati. La concentrazione è costituita da scarsi ciottoli di fiume di medie e piccole dimensioni, associati a industria litica in selce, nuclei di selce e frammenti di ceramica d'impasto pertinenti a contenitori adorni o inadorni; si segnala inoltre la presenza di numerosa malacofauna di provenienza marina;
- nel vigneto, in loc. Fosso di Padre Francesco, si segnala la presenza di ceramica acroma e di frammenti di laterizi fluitati (**SP 5**);
- area di frequentazione di epoca romana **UT 4** della VIArch (Lesina, loc. Casa San Tommaso) intercettata dalle lavorazioni si estende in relazione ad uno dei campi agrivoltaici dell'UR 13. I materiali rinvenuti sono frammenti di laterizi, dolia, ceramica acroma, ceramica da fuoco, frammenti di basalto pertinenti a macine, riconducibili ad un'area di frequentazione (fattoria?) di epoca romana;
- nel settore centro – meridionale dell'impianto in proprietà Montagano, in loc. Casa S. Matteo è stato rinvenuto materiale sporadico in ceramica d'impasto (**SP 4**);
- viabilità di epoca romana **V12**, in loc. Padre Francesco e nei pressi della Stazione di Lesina, interferente con la parte settentrionale dell'impianto;

#### **Comune a Poggio 1-5**

- concentrazione di materiale (**UT 3** della VIArch) all'interno dell'area della cabina di consegna in loc. Case S. Rosa, riferibile ad una probabile necropoli;
- da tenere in considerazione, per tutta l'opera a progetto, anche il rischio medio entro m 100 dalle viabilità ricostruite dall'Alvisi: **V 05, V 06, V 07, V 08, V 09, V 10, V 11, V 12, V 21 e V 26**;

#### **Elettrodotta**

- i Sostegni 3, 9, 13 e 14 sono interessati, nelle vicinanze, da percorsi ipotetici riconducibili a tratti di viabilità antica, indicati nella VIArch come **V26, V25, V28**;
- l'area di realizzazione del Sostegno 15 interferisce con il Tratturo Regio n. 1 "L'Aquila – Foggia" e la sua fascia di rispetto, sottoposto a vincolo ai sensi della parte II del Codice BB.CC. con D.M. 22.12.1983;
- Sostegno 16: è presente diffuso materiale sporadico di epoca medievale su tutta la superficie del terreno interessato dai sostegni (**SP 1** della VIArch) a Serracapriola, loc. Ciavatta;
- Sostegno 17: su tutta la superficie del terreno interessato dai sostegni si rinviene numeroso materiale moderno in dispersione, associato a frammenti acromi che potrebbero essere datati ad epoca medievale (**SP 2** della VIArch) a Serracapriola, loc. Cupello;
- Sostegno 19: si rinviene numeroso materiale moderno in dispersione, associato a laterizi, molto fluitati, di epoca romana (**SP 3** della VIArch);
- A nord e a sud del Sostegno 18 sono stati identificati: il sito noto n. **093** della VIArch, costituito da numeroso materiale ceramico relativo ad una fattoria di epoca repubblicana; il sito noto n. **166** della VIArch, caratterizzato da una concentrazione di materiale costituita da numeroso materiale ceramico e da laterizi



che documentano la presenza di un insediamento inquadrabile tra V e XI sec. d.C. Gli Sporadici 2 e 3 potrebbero essere in relazione a questi siti posti nelle loro immediate vicinanze;

- Sostegno 24: a Serracapriola, loc. Colle di Breccia, estesa area di concentrazione di materiale ceramico e di ciottoli/pietre pertinenti verosimilmente a strutture murarie (UT 1 della VI Arch). Il sito sembra ben conservato, il nucleo non è direttamente interessato dal sostegno, ma l'area di dispersione è molto ampia.

- Nei restanti sostegni si segnala la vicinanza ad alcune viabilità antiche ricostruite dall'Alvisi e la presenza di alcune anomalie, non direttamente interferenti con i sostegni.

Considerate le sopra elencate criticità, in data 21-02-2023, con nota prot. n. 1928, questa Soprintendenza, in ottemperanza all'art. 10, c.1, let. B), n. 1) della L. 91/2022, trasmetteva alla Società GC Poggio IMP I S.r.l. l'atto del Soprintendente con la richiesta di eseguire una campagna di prospezioni geofisiche preventive a opera di Società/Archeologo qualificata/o, in corrispondenza di tutte le evidenze di natura archeologica segnalate come UT e classificate come ad alto rischio dalla Carta Archeologica trasmessa, nonché nei punti dove il progetto interferiva direttamente con tratti di viabilità antica ricostruita dalla Alvisi e nelle aree indiziate dalla presenza di materiale sporadico. Le risultanze di tali indagini sono state acquisite al protocollo di questo Ufficio in data 31-01-2024 con prot. n. 1182. Nella relazione si legge che "...le anomalie legate a contrasti litologici del terreno vegetale che sovrasta la matrice di terreno sabbioso ghiaioso...potrebbero verosimilmente sia essere legate al disfacimento del deposito archeologico i cui indicatori sono stati rinvenuti dall'archeologo durante le operazioni di survey e verifica preventiva dell'interesse archeologico ma anche a depositi alluvionali data la vicinanza a reticoli idrografici", lasciando ancora aperta la questione. [...]

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per il Molise**, per quanto concerne gli aspetti archeologici e il valore storico del territorio, all'interno del proprio parere endoprocedimentale [prot. n. 11257-P del 05/10/2023] ha rilevato che l'area oggetto di intervento «[...] è ben nota a questa Soprintendenza, per le numerose testimonianze archeologiche che mettono in luce una ricchezza di siti ed infrastrutture che conferma l'uso costante di questi territori che rientravano nelle pertinenze del municipio romano di Larinum che, dovette avere certamente una notevole influenza sull'area con un paesaggio contraddistinto da ville rustiche e insediamenti produttivi.

I dati attestanti questo diffuso e capillare sistema insedia mentale, confermato anche dalla Viarch prodotta dalla ditta, volto allo sfruttamento agricolo del territorio ed il conseguente alto rischio archeologico, sono confermati anche dagli ultimi ritrovamenti effettuati in concomitanza con attività di archeologia preventiva legate alla realizzazione di grandi opere.

Per quanto attiene la tutela archeologica, questa Soprintendenza, considerato che il progetto in fase di autorizzazione ricade in alcune aree caratterizzate da rischio archeologico medio e alto, ha ritenuto necessario eseguire indagini finalizzate a valutare adeguatamente l'impatto dell'opera sui depositi archeologici indiziati dagli spargimenti di materiale in superficie individuati durante le attività di survey e per questo motivo ha comunicato alla Ditta, con nota prot. n. 1763 del 14/02/2023, l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 41, c. 4, e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Con nota prot. n. 9500 dell'11/08/2023 questo Ufficio ha approvato il piano di saggi archeologici preventivi proposto dalla ditta [...];

**CONSIDERATA** la nota del 07/08/2024 con la quale il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP**, nel concordare con quanto espresso dalle Soprintendenze territorialmente competenti nei propri pareri endoprocedimentali, afferma che «[...] si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già



menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, che, ove non ancora espletata, tuttavia non trova esecuzione a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio [...]»;

**RITENUTO** necessario ribadire che la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico non può ridursi meramente al solo concetto di interferenza fisica tra le sue componenti e gli elementi riconducibili all'intervento in oggetto, dal momento che il relativo valore storico e culturale risiede anche nel rapporto che le medesime componenti hanno costituito nel tempo con il loro naturale contesto di giacenza;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, seppur venissero escluse interferenze di tipo diretto del progetto in valutazione con beni o strutture di interesse archeologico, la sua realizzazione costituirebbe comunque un fattore di alterazione e deterioramento del predetto contesto di giacenza.

**VALUTAZIONE AREE IDONEE** (effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1)

**CONSIDERATO** che, con riferimento al D. Lgs. 199/2021, art. 20 - *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee*, il progetto in esame si colloca solo parzialmente in area ricompresa tra quelle indicate come idonee, in quanto la linea aerea di connessione localizzata tra la SSE "Serracapriola 2E e la SE "Rotello" interseca il percorso del *Regio Tratturo L'Aquila-Foggia*, sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 con D.M. del 15/06/1976 e successivi ulteriori D.M, per il quale si richiamano le norme tecniche di attuazione del PPTR, che, all'art. 78, comma 5, dispongono che debba essere evitata ogni alterazione dell'integrità visuale. Si ribadisce, inoltre, che i nuovi sostegni 15°A e 15 B, costituenti parte dell'elettrodotto in linea aerea AT, ricadano interamente all'interno del medesimo tratturo.




Immagine n. 12 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**TENUTO CONTO**, inoltre, che dalla verifica effettuata da questo Ministero della Cultura, nonché dalla cartografia sopra riportata (Immagine n. 12), emerge come la summenzionata linea aerea, parte delle opere di connessione in linea interrata, la Sottostazione Elettrica “Serracapriola 2” e parte dell’impianto Poggio 4, ricadano all’interno del contesto di *Tiati - Teanum Apulum - Civitate e bassa valle del Fortore*, un’area dotata di un’elevata valenza paesaggistica, determinata dalla compresenza di pregevoli caratteristiche naturali e rilevanti testimonianze storiche e archeologiche e riconosciuta nel procedimento in corso per la **Dichiarazione di notevole interesse pubblico**, istituita ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), dell’art. 138, comma 3, dell’art. 139, comma 1 e dell’art. 141, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004;

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per il Molise** all’interno della propria istruttoria [prot. n. 11257-P del 05/10/2023] ha affermato che «[...] **In considerazione che l’area oggetto di intervento riguardante le opere di connessione nel territorio molisano, è sottoposta a tutela ai sensi della parte III per gli effetti del piano paesistico come sopra rappresentato, si ritiene che tale area non è da considerarsi idonea per quanto disposto dall’art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.** [...]»;

### **IMPATTI CUMULATIVI**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che l’impianto oggetto del presente procedimento **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)**, ovvero eolici, agrivoltaici, fotovoltaici, ecc., già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati o per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’acquisizione delle relative autorizzazioni;

**CONSIDERATO** che nella Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l’insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area di Impatto Cumulativo) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso;

**CONSIDERATO** che il complesso degli impianti in valutazione, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, inserendosi in un paesaggio già interessato da altri impianti di produzione di energia rinnovabile, determinerebbe, una considerevole alterazione dell’impatto visivo a breve, media e lunga distanza, nel complesso delle opere previste;

**RITENUTO** che gli elaborati di progetto trasmessi dalla Società proponente, in particolar modo la *Mappa degli impatti cumulativi* e la *Relazione sugli impatti cumulativi* non restituiscono l’effettiva portata delle criticità legate agli impatti cumulativi, in quanto non rappresentano la totalità degli impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue all’impianto;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il **notevole numero di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER)** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell’Area Vasta di Indagine e nel territorio circostante gli impianti fotovoltaici** e che, qualora venissero realizzati, determinerebbero un deterioramento delle specificità paesaggistiche del territorio e un peggioramento in termini di sottrazione di suolo agricolo.



Sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio e, quindi, potenzialmente confliggenti, sia effettuata preliminarmente, onde evitare non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti.

Peraltro, si ribadisce come la D.G.R. Puglia 2122/2012, che ha definito i criteri per una specifica metodologia di valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti FER al suolo, ampliando le analisi indicate dal D.M. del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti", indica di tenere conto degli impianti già in esercizio, di quelli per i quali è stata già rilasciata l'Autorizzazione unica, ovvero dove si sia conclusa la PAS, e di quelli per i quali i procedimenti siano ancora in corso tra quelli in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto in valutazione.

**CONSIDERATO** che, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. Puglia 2122/2012, nel caso in esame l'Area di Impatto Cumulativo è stabilita da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in valutazione, determinando, pertanto, un *buffer* pari a 5,8 km circa;




Immagine n. 13 - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR con rappresentazione degli impianti in esame (in rosso scuro), degli impianti FER realizzati o autorizzati (in blu) e degli impianti FER in fase di autorizzazione (in azzurro) e degli impianti FER con parere MIC negativo superato in CDM, ricompresi nell'Area di Impatto Cumulativo (*buffer* di 5,8 km circa)

**VALUTATO** che, come esplicitato dall'elaborazione cartografica sopra riportata, il cluster in valutazione, oltre ad inserirsi in un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti FER già realizzati o in fase di realizzazione, **si pone in diretta continuità** con altri impianti fotovoltaici ed agrovoltaici di notevole



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

estensione, come quelli proposti dalle società ERG SOLAR HOLDING S.R.L. (ID 9748), di **194,95 Ha circa di estensione**, e E-Way Terra S.R.L. (ID 10516), di **87,34 Ha circa di estensione**, andando ad aumentare gli impatti cumulativi e paesaggistici previsti sul sito e sulle aree circostanti.

Inoltre, in prossimità dell'area di intervento, ricadono gli aerogeneratori delle ditte Renvico Italy S.r.l. (ID 4155) e I.V.P.C. Power 6 S.r.l. (ID 4228), per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato positivamente il giudizio di compatibilità ambientale. In particolar modo, il cavidotto di connessione alla RTN previsto dal secondo degli interventi summenzionati (ID 4228), interferisce direttamente con le aree destinate alla realizzazione degli impianti ricompresi nel progetto in esame e denominati Poggio 4 e Poggio 5.

Infine, il Proponente non valuta che i campi fotovoltaici delle società HF 1 S.R.L. (ID 9398) e Serracapriola Solar S.r.l. (ID 7847) interferiscono direttamente con la linea aerea di collegamento compresa tra la futura Sottostazione Elettrica "Serracapriola 2" e la già esistente Stazione Elettrica "Rotello".

**RITENUTO** opportuno sottolineare, per quanto sopra esposto, che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da impianti FER sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

**CONSIDERATO** che la presenza nell'area vasta di altri impianti FER non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio;**

Giova, in proposito, richiamare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni»;

**CONSIDERATO** che la competente **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, all'interno del proprio parere di competenza [prot. n. 8117-P del 09/07/2024] evidenzia che «[...] Considerando la presenza delle componenti del PPTR in precedenza illustrate e degli impatti cumulativi legati agli impianti FER prima menzionati, l'installazione dell'impianto di progetto concorrerebbe in maniera considerevole all'intensificazione della pressione antropica sul territorio ed alla semplificazione delle trame e dei mosaici agrari, caratterizzanti le figure territoriali in cui ricadono le aree. In questo senso, l'intervento proposto non soddisfa i criteri prioritari enunciati nel quadro strategico del PPTR in merito all'esigenza di limitare gli effetti negativi dovuti al consumo di suolo [...]]»;



**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per il Molise**, valutate le opere che interessano il territorio di sua competenza, all'interno del proprio parere endoprocedimentale [prot. n. 11257-P del 05/10/2023] ha affermato che «[...] *la realizzazione delle opere di connessione sopra riportate contribuiscano ad aumentare il degrado paesaggistico dell'area soprattutto in considerazione della dell'ampia diffusione degli impianti FER nel territorio di Rotello con le relative ulteriori stazioni elettriche previste in adiacenza alla Centrale Terna esistente [...]*», concludendo che, pertanto, «[...] *si ritiene l'opera potenzialmente incompatibile con il contesto paesaggistico tutelato [...]*»;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, pur esprimendo un parere favorevole con condizioni ambientali [prot. n. 71872 del 17/04/2024], rileva la sussistenza di rilevanti impatti cumulativi causati dalla realizzazione del cluster oggetto della presente procedura «[...] *in particolare nei confronti del consumo di suolo, dell'atmosfera, della biodiversità e del paesaggio; a tal proposito la Commissione ritiene debbano essere realizzate specifiche misure di mitigazione e compensazione, **Condizione Ambientale n. 2. Gestionali e mitigative** **Condizione Ambientale n. 3** [...]*». Nello specifico «[...] *La Commissione per gli impianti in procedura di VIA nazionale evidenzia che un aerogeneratore del ID\_VIP 5868 ricade all'interno di Poggio 2; un aerogeneratore del ID\_VIP 3905 ricade all'interno di Poggio 5 area impianto 6; aerogeneratore del ID\_VIP 10727 ricade internamente a Poggio 1 area 4, ci sono anche alcuni aerogeneratori in stretta prossimità. Inoltre confina con alcuni impianti fotovoltaici, in particolare Poggio 1 con gli ID\_VIP 10516 e Poggio 5 con ID\_VIP 8109. Il cavidotto Aereo AT (impianto) attraversa completamente l'ID\_VIP 8109 e interferisce con un aerogeneratore dell'ID\_VIP 5868. Si segnala inoltre che l'elettrodotta AT (Terna) risulta interferire con alcuni impianti in procedura di VIA, in particolare per gli agrovoltaici e fotovoltaici con gli ID\_VIP 9398, ID\_VIP 9183, ID\_VIP 7847, ID\_VIP 7375. A questi si aggiungono gli impianti FER in autorizzazione Regionale [...]*» (cfr. parere n. 293 del 25/03/2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, pag. 28);

**RITENUTO** di dover aggiungere che, per quanto sopra rappresentato, il cumulo prodotto dagli impianti presenti nel territorio limitrofo all'impianto in esame rappresenta un potenziale fattore di interferenza con le regole di riproducibilità delle invariabili strutturali indicate nella Sezione B.2 delle Schede degli ambiti paesaggistici del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;

**CONSIDERATO** che l'impianto evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella D.G.R. 2122/2012, ovvero *Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, effetto selva e disordine paesaggistico*, in un ambito ben più ristretto di quello considerato dalle Schede d'Ambito n.ri 1 e 3 del PPTR, che già indicavano nella proliferazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile un fattore di rischio e vulnerabilità per la tutela del paesaggio;

**CONSIDERATO** che, pertanto, le previsioni di tutela dello stesso PPTR risultano ancor più imperative al fine di assicurare la necessaria tutela della medesima area e impedire la sostituzione del paesaggio sopra descritto, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, con un paesaggio tipicamente industriale;

**RITENUTO**, infine, di non condividere la seguente affermazione del proponente, riportata all'interno della *Relazione sugli impatti cumulativi* «[...] *Le elaborazioni condotte hanno comunque dimostrato come la realizzazione degli impianti agrivoltaici determinerà, specialmente dal punto di vista ravvicinato, un alleviamento dell'effetto selva e del disordine paesaggistico indotto dagli aerogeneratori limitrofi. [...] Da visuale panoramiche, la realizzazione degli impianti non comporterà un aggravio della qualità paesaggistica, ponendosi come singolarità positive nel contesto territoriale dominato dai parchi eolici presenti, dalle attività agricole intensive e dalle altre attività antropiche presenti (autostrada, cave di marmo, sistemi di distribuzione*



dell'energia, ecc.) [...]», in quanto, in particolar modo per quanto riguarda la **componente del paesaggio**, l'impatto paesaggistico del cluster proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione e degli impianti FER contermini previsti, che modificheranno un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale in un'area di natura tecnologica/industriale, determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

### **ALTERAZIONE PERCETTIVA**

**CONSIDERATO** che la Società proponente, così come visibile dagli elaborati di progetto, in particolare dagli elaborati *Fotoinserimenti* e *Fotoinserimenti area impianto ed elettrodotto*, ha prodotto **fotosimulazioni, seppur in discreto numero, non pienamente idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che l'intervento andrebbe ad innescare sul territorio circostante;**

Più nel dettaglio:

- a) non sono stati presi in considerazione tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'Area Vasta di Indagine. A mero titolo esemplificativo, non risultano rappresentati gli impatti percepiti dai BP - Zone di interesse archeologico posti in prossimità dell'impianto, nonché dall'UCP *Regio Tratturo Ururi-Serracapriola*;
- b) non risultano adeguatamente rappresentati gli effetti sul paesaggio percepiti dal *Regio Tratturo L'Aquila-Foggia*, oggetto dei punti di ripresa n.ri 14, 14 A e 15 ricompresi all'interno dell'elaborato *Fotoinserimenti*, dal momento che nessuna delle fotosimulazioni prodotte risultano direzionate verso l'area di impianto dei campi fotovoltaici costituenti il cluster in valutazione, ma esclusivamente verso opere relative alla via aerea di connessione compresa tra la SSE "Serracapriola 2" e la SE "Rotello";
- c) nessuna fotosimulazione consente di comprendere l'impatto sul paesaggio conseguente all'introduzione della Stazione di Trasformazione "Condominio", della Sottostazione Elettrica "Serracapriola 2" e degli ulteriori manufatti di natura industriale previsti nell'area oggetto di intervento;
- d) inoltre, nessuna fotosimulazione rappresenta punti di ripresa aerei, che, proponendo una lettura generalizzata del contesto territoriale interessato dall'intervento in valutazione, comprensiva degli impianti esistenti e autorizzati, avrebbero agevolato la valutazione dell'incidenza dell'effetto cumulo;
- e) infine, si evidenzia che le rappresentazioni prodotte e contenute all'interno dell'elaborato *Fotoinserimenti area impianto ed elettrodotto* non rispondono ai requisiti attesi da questa Amministrazione. In particolare le medesime non risultano corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, non consentendo un'adeguata valutazione della loro appropriatezza;

**CONSIDERATO** che il Proponente, all'interno della *Sintesi non tecnica*, afferma che «[...] *la scelta progettuale adottata prevede ampie misure di mitigazione e compensazione finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali sito-specifiche, eliminando tutte le criticità ambientali riscontrabili nello stato di fatto* [...]», descrivendo differenti interventi, quali lo sviluppo dell'agricoltura 4.0, l'efficientamento del consumo idrico, la protezione del suolo dagli inquinanti di origine agricola, l'incremento e tutela della fauna e della biodiversità, richiamati in ulteriori elaborati, quali la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione sugli impatti cumulativi* ed il *Piano colturale senza produrre*, tuttavia, approfondimenti adeguati ad attestarne l'efficacia;

**RITENUTO** che talune **opere di mitigazione** progettate dal Proponente, in particolar modo la fascia ecologica posta al perimetro degli impianti, pur mascherando la presenza dei pannelli fotovoltaici, non costituiscono



una effettiva riduzione dell’impatto paesaggistico determinato dalla loro realizzazione, bensì tendono ad evidenziarne ulteriormente la presenza, come rilevato dalle fotosimulazioni sotto riportate, introducendo una estesa barriera visiva dotata di forme lineari avulse da quelle proprie del contesto interessato dall’intervento in esame, caratterizzato, in prevalenza, da coltivazioni basse e da sporadiche alberature;



Immagine n. 14 - Fotosimulazioni tratte dall’elaborato progettuale *Fotoinserimenti area impianto ed elettrodotto*

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra descritto e come rilevato dalle fotosimulazioni sotto riportate, il cluster in progetto, data la sua posizione, estensione e le sue caratteristiche costruttive, è in grado di alterare le relazioni funzionali storiche, visive, culturali e simboliche proprie delle figure territoriali di riferimento, costituite, nel caso della figura n. 1.1, il **Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano**, «[...] *dalla fitta rete di canali delle reti di bonifica, dalle divisioni fondiarie e dalle schiere ordinate dei poderi della riforma, dalle idrovore e dagli apparati per il controllo idraulico; che rappresentano un alto valore storico-testimoniale dell’economia idraulica regionale [...]*», mentre, nel caso della figura 3.2, **Il mosaico di San Severo**, da un «[...] *sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano: - ad est, il costone dell’altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere[...]*»;



Immagine n. 15 - Fotosimulazioni tratte dall’elaborato progettuale *Fotoinserimenti area impianto ed elettrodotto*

**CONSIDERATO** che, in aggiunta a quanto sopra esposto, la realizzazione della nuova Stazione di Trasformazione “Condominio” e della Sottostazione Elettrica “Serracapriola 2” contribuisce in maniera significativa a determinare un impatto negativo sul paesaggio, introducendo molteplici manufatti di natura industriale all’interno di un paesaggio destinato prevalentemente ad attività agricole ed accentuando,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

pertanto, talune criticità segnalate nelle Schede d'Ambito n.ri 1 e 3 del PPTR Puglia, in cui ricadono tali componenti dell'impianto;

**VALUTATO** che, per le ragioni sopra espresse, l'impianto in valutazione rappresenta un elemento estraneo rispetto al contesto paesaggistico in cui si colloca, non coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, ma univocamente rivolto ad obiettivi di natura energetica e climatica, e che la sua realizzazione costituirebbe un fattore difficilmente reversibile di alterazione e compromissione dell'identità e della qualità morfologica del medesimo contesto;

**CONSIDERATO**, in aggiunta, quanto espresso dalla competente **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, nel proprio parere di competenza [prot. n. 8117-P del 09/07/2024]: «[...] *Inoltre, l'intervento di progetto risulterebbe avere un impatto sulla fruizione dei valori visivo-percettivi del paesaggio considerando l'importante estensione superficiale dell'impianto e la vicinanza:*

- *a strade panoramiche e di valenza paesaggistico, rappresentate dal sistema minore dei pendoli dei laghi, costituito da brevi tratti stradali che connettono i centri a corona sui laghi con i centri posti sulle prime pendici del Gargano (la S.P.37 Lesina-Poggio Imperiale-Apricena, la S.P.35 San Severo – Torre Fortore e la S.S. 212 Val Fortore);*

- *al centro storico di Poggio Imperiale, considerato come punto panoramico potenziale e tra i principali fulcri visivi antropici appartenenti alla Struttura percettiva dell'ambito Gargano;*

- *al percorso tratturale del Regio Tratturo Aquila Foggia, alla fitta rete di siti storico-culturali costituita dai singoli beni storico-architettonici e dalle aree di interesse archeologico oggetto di tutela che costituiscono il ricco palinsesto storico-culturale del territorio [...].»;*

**EVIDENZIATO** come, per quanto sopra esposto, l'alterazione percettiva del paesaggio rappresenti **un punto di forte criticità** dell'intervento oggetto della presente valutazione, sia per la particolarità del territorio nel quale si colloca, che per la presenza di beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004;

**RITENUTO**, inoltre, di dover ribadire come all'alterazione percettiva determinata dagli impianti fotovoltaici debbano sommarsi le trasformazioni territoriali conseguenti alla loro realizzazione, le quali modificherebbero un'area rurale destinata ad attività agricola in un'area a vocazione industriale;

**CONSIDERATO** che la natura industriale dell'impianto fotovoltaico è sostenuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento Energia - Direzione generale competitività ed efficienza energetica - Divisione III - Energie rinnovabili, che, nel fornire la definizione di "stabilimento" di cui all'art. 268, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 152/2006, afferma che «[...] *un impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo [...].»;*

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dal D. Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lett c.-ter), la realizzazione dell'impianto fotovoltaico determinerebbe l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino da esso non più di 500 m quali aree idonee *ex lege* per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, comportando, quale prodotto di un effetto a catena, un'estensione incontrollata delle medesime aree idonee *ex lege*;

**RITENUTO**, per quanto sopra sostenuto, che la vocazione agronomica che connota il paesaggio vada preservata, atteso inoltre che, in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva.



## **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

**CONSIDERATO** che, esaminando le schede di sintesi delle invarianti strutturali delle figure territoriali **Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano e Il mosaico di San Severo**, in cui ricade gran parte del cluster in oggetto, riportate alla **Sezione B.2 del PPTR**, emergono diverse criticità:

### **Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano)**

<b>Invarianti strutturali</b> (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	<b>Stato di conservazione e criticità</b> (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	<b>Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali</b>
		<b>La riproducibilità dell'invariante è garantita:</b>
Il sistema a pettine dei valloni carsici che rappresenta la principale rete di impluvio delle acque e dei sedimenti dell'altopiano è la principale rete di connessione ecologica tra l'ecosistema dell'altopiano (pascoli e boschi) e l'ecosistema delle lagune;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Interruzione idraulica dei valloni con: infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti;</li><li>- Interramento delle foci.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalla continuità idraulica ed ecologica dei valloni carsici che discendono dall'altopiano garganico verso i laghi;</li><li>- Dalla riduzione dell'apporto solido dovuto al dilavamento delle superfici agricole contermini.</li></ul>
Il sistema dei canali lagunari che garantiscono il ricambio idrico tra la laguna e il mare.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Artificializzazione dei canali lagunari utilizzati come approdi;</li><li>- Interramento dei canali</li></ul>	Dal ricambio idrico tra la laguna e il mare.
La morfotipologia insediativa di lunga durata (di impianto storico) dei laghi caratterizzata: dal sistema di centri a corona delle lagune di Lesina e Varano, che si sviluppano lungo la pedecollinare e sono collegate ai laghi tramite le strade "interno-costa " che discendono il versante parallelamente ai valloni;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nuove infrastrutture che hanno compromesso la leggibilità della tipologia insediativa di impianto storico;</li></ul>	Dalla continuità delle relazioni funzionali e visive tra i centri collinari e le lagune di Lesina e Varano evitando la costruzione di nuove arterie che contraddicano la struttura di lunga durata della morfotipologia descritta;
La struttura delle bonifiche storiche e della riforma agraria costituita: dalla fitta rete di canali delle reti di bonifica, dalle divisioni fondiariale e dalle schiere ordinate dei poderi della riforma, dalle idrovore e dagli apparati per il controllo idraulico; che rappresentano un alto valore storico-testimoniale dell'economia idraulica regionale;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti idraulici della riforma;</li><li>- Inspessimento della maglia della riforma fondiaria posta ad ovest dei laghi;</li></ul>	Dal mantenimento e valorizzazione delle tracce idrauliche (canali, idrovore) e insediative (poderi, borghi) che caratterizzano i paesaggi storici delle bonifiche e della riforma fondiaria;

### **Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (Il mosaico di San Severo)**

<b>Invarianti strutturali</b> (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	<b>Stato di conservazione e criticità</b> (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	<b>Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali</b>
		<b>La riproducibilità dell'invariante è garantita:</b>



<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad est, il costone dell'altopiano garganico;</li> <li>- ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni.</li> </ul> <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate e delle visuali con trasformazioni territoriali quali: cave (cave di Apricena) e impianti tecnologici, in particolare FER;</li> </ul>	<p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti, accompagnati, soprattutto in prossimità del centro urbano, da numerose colture orticole. L'intensità delle trame varia allontanandosi dal centro urbano: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erosione del mosaico agrario periurbano, in corrispondenza dei centri, a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo;</li> <li>- Utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo;</li> </ul>	<p>Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana di San Severo: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici;</p>
<p>Il sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia viticola predominante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.</li> </ul>	<p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche; nonché dalla sua valorizzazione turistico-culturale e produttiva attraverso l'implementazione della multifunzionalità aziendale e delle filiere corte;</p>
<p>La struttura insediativa rurale della Riforma agraria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia della Riforma</li> </ul>	<p>Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della Riforma agraria (quotizzazioni, poderi, borghi)</p>

**CONSIDERATO**, inoltre, che gli **obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR** sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR). Nel caso specifico, la realizzazione del **progetto in valutazione** non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e **risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento (Gargano e Tavoliere)**;

**TENUTO CONTO** che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando, tra gli *Obiettivi* (B.2.2.1) che il piano si propone, di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, e riportando, tra le *Limitazioni e criteri valutativi* (B.2.2.2) che il piano



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

stesso privilegia, la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti zone:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le *greenways* e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12 , 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali;

**CONSIDERATO** che il PPTR, nel documento 4.4.1 - *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte I*, paragrafo B.2.1.3 *Criticità*, sottolinea che «[...] *Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si stanno sostituendo a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L'enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell'impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto [...]*», evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e non in aree industriali pianificate, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile-Parte I* di cui al PPTR;

**RICHIAMATO**, inoltre, quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pag. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) «(...) *sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*» e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che «*Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate*»;

**RITENUTO** doveroso ribadire che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 «*Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. land capability classification)» e precisando inoltre che «Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive»;

**CONSIDERATO** che, con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la *Strategia nazionale per la Biodiversità 2030* (SNB), nell'ambito dell'Azione B.13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B.13.3.g), ha espresso la necessità di «[...] definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-voltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo [...]», evidenziando, come azione ai fini della transizione ecologica, l'importanza di «[...] promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti" [...]»;

**RICHIAMATO** che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il *Rapporto sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente*, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/2022, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che «[...] sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030 [...]». Inoltre, il Rapporto 2023 richiama anche che lo stesso PNIEC, nell'ottica della riduzione del consumo del territorio e la preservazione del suolo utile, suggerisce di «[...] indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, etc.» e prevedendo la diffusione di impianti agrivoltaici, in modo tale da coniugare la tutela del suolo e la spinta sulle rinnovabili [...]» (cfr. Report SNPA n. 37/2023, pag. 45);

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- i. la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- ii. nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- iii. tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- iv. secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";



v. nell'area vasta di riferimento dell'intervento sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

**CONSIDERATO** che il *Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia* elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 del D.Lgs. n. 28/2011, pubblicato a dicembre 2019, fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti FER, la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0% della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel sud Italia. Dal successivo *Rapporto statistico GSE 2020 - Energie da fonti rinnovabili in Italia*, pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali e per il restante 18% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%); tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che il cluster proposto è destinato a generare, nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale;

**CONSIDERATO** altresì il *Monitoraggio dei target nazionali e regionali – Burden sharing*, elaborato nell'ambito della medesima attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, pubblicato a marzo 2022, rivela come la Regione Puglia risulti **tra le ultime regioni** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che «[...] **la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili [...]**» (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT);

**RICHIAMATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 - Turismo e cultura, prevede tra gli investimenti del secondo ambito 2. *La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale*, l'investimento 2.2 *Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale*, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero, la *Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane* mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

**RICHIAMATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

nelle attività regionali di programmazione ed amministrative e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026, emanato con D.M. rep. n. 26 del 23 gennaio 2024;

**CONSIDERATO** che tale Atto (D.M. rep. n. 26 del 23/01/2024) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2024, con proiezione triennale 2024-2026 ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

**PRESO ATTO** del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, n.293 del 25/03/2024, favorevole con condizioni ambientali, rispetto al quale si precisa che per quanto riguarda le considerazioni relative alla sezione Paesaggio sono da intendersi esclusivamente riferite alla componente ambientale e non alla componente paesaggio nei suoi caratteri e valori storico-culturali e percettivi quale patrimonio culturale tutelato dall'art. 9, secondo comma della Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio firmata nel 2000 e ratificata dall'Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, che resta di competenza di questo Ministero;

**PRESO ATTO** delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE**

**VISTA ed ESAMINATA** tutta la documentazione presentata;

**RICHIAMATO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

**INDIVIDUATI** tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dalla la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise nei propri pareri endoprocedimentali, nonché dai Servizi II e III della DG ABAP;

### **ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, dalla GC Poggio IMP I S.r.l., per la realizzazione di un «cluster di n. 5 progetti agrivoltaici denominati: Poggio 1, 2, 3, 4, 5 di potenza complessiva 164,13 MW, da realizzarsi in agro di Poggio Imperiale (FG), San Paolo di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Civitate (FG), Apricena (FG) e Lesina (FG) e relative opere di connessione alla RTN, anche nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB)».

Supporto all'istruttoria  
Arch. Francesco Paolo Protomastro

Il Dirigente del Servizio V della DGABAP  
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
01.10.2024 13:22:29  
GMT+02:00

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE  
dott. Luigi LA ROCCA  
(Decreto di Avocazione Capo DiT Rep. N. 2 del 01.08.2024)

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it